

La Corte intervenendo in materia ambientale dichiara, a seguito di ricorso governativo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 e dell'art.50 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025).

Il comma 2 dell'art.34¹ prevede che il deflusso ecologico dei corsi d'acqua venga calcolato in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di derivazione e non possa essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima.

Il ricorso governativo afferma che queste nuove modalità di calcolo del deflusso ecologico consentirebbero un aumento dei prelievi sul singolo corso d'acqua e, conseguentemente una violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La Corte nel dichiarare l'illegittimità del comma 2 dell'art.34 della l.r. 9/2005 osserva che:

- le disposizioni del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) sulla protezione delle acque² appartengono alla materia della «tutela dell'ambiente», spettante alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenza n. 117 del 2020);
- la garanzia del minimo deflusso vitale del corpo idrico, in quanto volta ad evitare l'esaurimento della fonte, deve ritenersi concernere la “conservazione” del bene acqua e non il mero utilizzo della stessa, con la conseguenza che la relativa disciplina deve considerarsi attratta nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., relativa alla tutela dell'ambiente» (sentenza n. 28 del 2013);
- la disposizione regionale impugnata prevede, senza rispettare le competenze amministrative, le condizioni e le procedure previste dalla disciplina statale, una modifica drastica e unilaterale dei criteri di applicazione del deflusso ecologico, consentendo di aumentare i prelievi proprio in quelle situazioni che – per essere caratterizzate da «ricorrenti deficit idrici stagionali» – comportano una riduzione della portata d'acqua;

¹ Tale disposizione recita:

“2. Nei corsi d'acqua a carattere torrentizio, canali o porzioni di essi non classificati come fiumi dalla Regione e nei corsi d'acqua classificati come fiumi o tratti di essi caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, tenuto conto della regimazione non costante del flusso delle acque, il deflusso ecologico è calcolato in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di derivazione e non può essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima.”

² *Contenute principalmente nella Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, intitolata «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche» e, in particolare, nella sua Sezione II intitolata «Tutela delle acque dall'inquinamento*

- al legislatore regionale compete l'eventuale incremento dei livelli di tutela fissati dal legislatore statale, e non la modifica in senso peggiorativo dello standard ambientale posto dalla disciplina statale;

- risulta violato anche l'art. 117, primo comma, Cost., ovvero i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per il mancato rispetto del principio di non deterioramento della qualità delle acque previsto dalla direttiva 2000/60/CE.

L'art. 50 della l.r. 9/2025 modifica la legge reg. Piemonte n. 19 del 2009 sostituendo la cartografia contenuta nell'allegato A di tale legge, nella parte riferita, rispettivamente, al Parco naturale del Monte Fenera e all'area contigua della fascia fluviale del Po piemontese. La Corte dichiara altresì l'illegittimità di tale disposizione osservando che:

- l'intervento del legislatore regionale, volto a modificare unilateralmente la disciplina di due aree naturali regionali, mediante riduzione di alcune aree protette, si pone in contrasto con le prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 42/2004) che, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, mirano a garantire l'effettiva e uniforme tutela dell'ambiente, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

- per effetto della revisione in senso riduttivo delle due aree regionali protette, una parte dei territori, prima ricompresi nell'ambito delle previsioni del piano, è stata unilateralmente sottratta alla tutela paesaggistica, imposta sulle medesime aree dall'art. 142, comma 1, lettera f), cod. beni culturali. La rimodulazione in senso restrittivo del vincolo avrebbe dovuto essere valutata all'interno della co-pianificazione paesaggistica, di cui agli artt. 135 e 143, comma 2, cod. beni culturali;

- i livelli di tutela ambientale posti dal legislatore statale potrebbero essere ampliati e non derogati in senso peggiorativo dal legislatore regionale, [...] sicché l'abbassamento del livello di tutela del paesaggio viola anche l'art. 9 Cost.